



COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

03 GIUGNO 2006

OGGETTO: Prodotti cosmetici. D Lgs. 10 aprile 2006 n.194

“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, in materia di informazione ai consumatori nei prodotti cosmetici”

Il decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, ha recepito la direttiva n. 2003/15/CE, che modificava la precedente direttiva n. 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Il decreto n. 50/2005 ha, di conseguenza, modificato il testo della legge nazionale 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e vendita dei cosmetici.

L'art. 1, comma 1, lettera f), n. 4) del decreto n. 50/2005 ha stabilito che il Ministero della Salute deve assicurare che le informazioni richieste ai sensi dell'art. 10/ter, comma 1, della legge 713/1986 siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo.

Tale articolo non riproduce fedelmente la corrispondente disposizione comunitaria (vedi art. 1, paragrafo 7 della direttiva n. 2003/15/CE) che limita l'accesso alle informazioni di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 7 bis, paragrafo 1 della direttiva n. 76/768/CEE; sulla base della direttiva n. 2003/15/CE, infatti, il dovere di garantire l'accesso si riferisce solo alle informazioni riguardanti la composizione del prodotto e gli eventuali effetti indesiderabili sulla salute umana.

La previsione contenuta nel decreto legislativo n. 50/2005, invece, ha ampliato le informazioni di cui deve essere garantito l'accesso ai consumatori, comprendendo, oltre alle informazioni relative alla composizione del prodotto ed agli effetti indesiderabili sulla salute umana, anche le voci di cui alle lettere b), c), d), e), g) e g-bis) dell'articolo 10 ter della legge 713/1986, riguardanti:

- le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito ed i criteri di purezza e criteri di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;
- il metodo di fabbricazione conformemente alle buone pratiche di fabbricazione;
- la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito;
- le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi;
- i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo od alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di Paesi non membri.



Con il decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 194 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, in materia di informazione ai consumatori nei prodotti cosmetici” (pubblicato in GURI n. 123 del 29 maggio 2006) tali voci non vanno più indicate ai consumatori mentre devono essere tassativamente indicate le informazioni relative alla composizione del prodotto e gli eventuali effetti indesiderabili sulla salute umana.

Con il nuovo provvedimento si è pertanto resa conforme la disciplina nazionale a quella comunitaria.

FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI

